

**ACCORDO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
WHOLESALE LINE RENTAL**

TELECOM ITALIA S.p.A., con Sede Legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, Corso d'Italia, n. 41 00198 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, capitale sociale di EURO 10.673.778.662,25 rappresentata dal dott. Alessandro Talotta, in qualità di Responsabile di National Wholesale Services di Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata per brevità "Telecom Italia";]

E

(Ragione sociale dell'Operatore), con sede legale in, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, capitale sociale di Euro, rappresentata da, in qualitàdi seguito indicata come "Operatore

Telecom e Operatore di seguito denominate congiuntamente o disgiuntamente "Parti" o "Parte"

Premesso che

- a. In ottemperanza alla Delibera n. 694/06/CONS ("Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della Delibera n. 33/06/CONS), Telecom ha pubblicato un'Offerta di Riferimento per la fornitura del servizio di Wholesale Line Rental (di seguito "servizio WLR");
- b. In ottemperanza alla Delibera n. 114/07/CIR ["Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental .(WLR..)], Telecom ha ripubblicato l'Offerta di Riferimento 2007 per la fornitura del servizio di Wholesale Line Rental (di seguito "servizio WLR");
- c. Il servizio WLR e i relativi servizi accessori sono offerti da Telecom alle condizioni previste dall'Offerta di Riferimento vigente e pubblicata sul sito internet di Telecom Italia www.wholesale-telecomitalia.it , con riferimento alle linee telefoniche attestate agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia ed in quelle attestate agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato;
- d. l'Operatore è titolare di autorizzazione generale per le reti e/o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico o di altro titolo ad esso equivalente;
- e. l'Operatore ha sottoscritto in data precedente con Telecom Italia un contratto di Interconnessione Diretta che risulta collegato con il presente.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le Premesse e gli Annessi, siglati in ogni pagina e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto

1. Costituisce oggetto dell'Accordo:

- la fornitura del servizio WLR intesa come offerta all'ingrosso di Telecom Italia relativa alle prestazioni di interconnessione e di accesso ai sistemi di Telecom Italia necessarie agli operatori che ne fanno richiesta al fine di commercializzare ai clienti finali i "servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati". Tali prestazioni includono le prestazioni di raccordo ai permutatori di Telecom Italia e l'instradamento delle comunicazioni telefoniche. L'offerta WLR è un'offerta all'ingrosso relativa alla banda bassa delle frequenze del doppino in rame (POTS o ISDN) che collega la sede del cliente finale allo stadio di linea (permutatore) di Telecom Italia" secondo la definizione di cui alla Delibera n. 694/06/CONS;
- la fornitura di servizi accessori funzionali alla commercializzazione del servizio WLR.

Con la fornitura del Servizio WLR, l'Operatore è in grado di acquisire la titolarità del rapporto contrattuale con il cliente finale (di seguito "cliente WLR"), per la fornitura di servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati (art. 1 lettera A, Delibera n. 694/06/CONS) senza alcuna modifica della rete di comunicazione commutata. Il traffico originato da tale cliente sarà instradato secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

Articolo 3

Descrizione del servizio

1. Le tipologie di accesso disponibili al servizio WLR sono le linee attive e le linee non attive attestate alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia, le linee da installare e da attestare alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia relative alle utenze POTS e ISDN appartenenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia. Uno stadio di linea è dichiarato aperto ai servizi di accesso disaggregato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Delibera n. 33/06/CONS, nel momento in cui almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità disaggregata ai clienti finali. Ai fini della fornitura del servizio di WLR, fa fede la lista di stadi di linea aperti, in base alla suddetta definizione, alla data di entrata in vigore della Delibera n. 33/06/CONS.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il servizio WLR potrà essere fornito anche nel caso di linee telefoniche attestate agli stadi di linea aperti all'accesso disaggregato nei soli casi in cui, per ragioni tecniche (mancanza di disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio o presenza di insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio), non possono essere forniti i servizi di accesso disaggregato

3. Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l'Operatore non potrà inviare a Telecom Italia richieste di WLR su linee telefoniche attestate agli stadi di linea aperti all'accesso disaggregato, la cui lista è aggiornata da Telecom Italia e comunicata agli operatori sottoscrittori del contratto WLR con cadenza trimestrale.

4. Qualora su richiesta di un qualsiasi operatore, lo stadio di linea venga aperto al servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia accetterà ulteriori ordinativi di WLR per i successivi 12 mesi dalla data di comunicazione da parte di Telecom Italia di avvenuta apertura. Su richiesta dell'Operatore, all'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla

rete locale, le linee in WLR potranno essere trasformate in linee di accesso disaggregato dell'Operatore secondo le modalità tecnico/economiche previste al riguardo dalla vigente Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato. Fermo restando quanto stabilito al punto 2., Telecom Italia dopo la scadenza del termine di 12 mesi sopra riportato, continuerà a fornire il servizio WLR unicamente sulle linee WLR già attive afferenti a tale stadio di linea fino alla cessazione del contratto con il cliente finale.

5. Le chiamate originate dal cliente WLR per le tipologie di numerazioni appartenenti alle decadi da 0 a 9 sono instradate verso la rete dell'Operatore secondo le condizioni definite dalla specifica normativa tecnica, con esclusione delle chiamate dirette ai servizi di emergenza che rimangono instradate a destinazione sulla rete Telecom Italia.

6. Al cliente WLR resta associata la numerazione geografica di Telecom Italia che ne mantiene la titolarità.

7. Sulla singola linea il servizio WLR è compatibile con l'utilizzazione simultanea da parte di Telecom Italia, oppure dell'operatore WLR oppure di un operatore terzo, della banda alta delle frequenze della linea. Su tale linea è pertanto consentita l'attivazione dei servizi che sfruttano tale banda (ad es. bitstream). Nel caso di utilizzo della banda alta delle frequenze della linea da parte dell'operatore WLR o di un operatore terzo, ciò avverrà con le modalità previste dalle relative offerte wholesale di Telecom Italia. Ulteriori dettagli relativi alla descrizione del servizio WLR sono riportati nell'Offerta di cui alla premessa b).

8. L'operatore WLR ha la facoltà di offrire alla propria clientela il servizio CS/CPS sulle linee attivate in WLR.

9. Il servizio WLR non consente la ricezione da parte del cliente finale sulla propria numerazione geografica di chiamate che prevedano addebito al destinatario.

Articolo 4

Servizi associati al servizio WLR

1. Telecom Italia rende disponibili all'operatore WLR le prestazioni associate al servizio WLR indicate nell'Offerta WLR di cui alle premesse b) e c).
2. le procedure di erogazione delle singole prestazioni incluse nel sistema WLR sono pubblicate nell'Offerta di riferimento di cui alle premesse b) e c).

Articolo 5

Modalità di fornitura

1. La fornitura del servizio WLR avverrà secondo le modalità indicate nell'Offerta di Riferimento di cui alla premessa b). Telecom Italia comunicherà all'Operatore WLR la data a partire dalla quale le modifiche e/o le integrazioni ai contenuti indicati nei Tracciati Record saranno rese operative sui sistemi Telecom Italia.
2. L'Operatore provvederà, previa manifestazione di volontà del cliente finale, a richiedere per conto del Cliente stesso il servizio WLR mediante l'emissione di apposito ordine. L'Operatore si obbliga a conservare gli estremi dell'ordine trasmesso a Telecom Italia, unitamente all'originale del contratto sottoscritto con il proprio cliente WLR e alla relativa manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.
3. In caso di contestazione, l'Operatore si obbliga a fornire copia/e del contratto sottoscritto dal cliente WLR e della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom.

4. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'operatore WLR - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia dei contratti sottoscritti dai clienti.
5. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che coinvolgano abbonati WLR, Telecom Italia avvisa, con almeno centoventi giorni di anticipo, gli operatori interessati con i quali ha stipulato contratti per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.
6. Le procedure per l'attivazione e la disattivazione del servizio nonché per l'evasione degli ordini sono contenute nell'Offerta di cui alle premesse b) e c).

Articolo 6

Migrazione del cliente WLR tra operatori

1. Le procedure per la migrazione del servizio WLR tra operatori avverrà secondo le modalità indicate nell'Offerta di Riferimento di cui alle Premesse b) e c) del presente Accordo.

Articolo 7

SLA e penali

1. Gli SLA di Provisioning e Assurance relativi al servizio WLR e relative penali, sono quelli fissati dalla relativa Offerta di Riferimento di volta in volta vigente.

Articolo 8

Obblighi dell'Operatore

1. Con la stipula del presente Accordo, l'Operatore:
 - a) si farà carico di raccogliere dai clienti WLR i necessari consensi all'eventuale loro volontà di inserimento dei propri dati nella la Base Dati Unica di cui alla vigente regolamentazione e di aggiornare i dati stessi ogni qual volta si verifichi una variazione relativa all'anagrafica dei clienti WLR;
 - b) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di WLR;
 - c) In caso di richiesta di modifica della categoria di appartenenza del cliente finale da Business a Residenziale e viceversa, l'Operatore WLR si impegna ad acquisire dal proprio cliente idonea documentazione comprovante la modifica stessa. In caso di contestazione sul cambio categoria,. l'Operatore si obbliga a fornire copia/e della documentazione di cui sopra. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'operatore WLR - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia della documentazione in possesso dell'Operatore.
 - d) espleta le attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante il servizio WLR;
 - e) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete di Telecom Italia;
 - f) provvede alla tassazione e fatturazione al proprio cliente delle chiamate effettuate attraverso il servizio WLR;
 - g) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in WLR;

- h) gestisce eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale;
- i) comunica a Telecom Italia il recesso dal contratto da parte dell'abbonato WLR o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio WLR indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso;
- j) comunica a Telecom Italia il recesso dal contratto da parte dell'abbonato WLR, inclusa la volontà del cliente di cessare l'utilizzo della linea, o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio WLR indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso.

Articolo 9

Casi di rifiuto della fornitura del servizio WLR

1. Nel caso in cui uno o più stadi di linea oggetto di fornitura del servizio WLR dovessero essere aperti al servizio di accesso disaggregato secondo quanto disciplinato dall'Offerta di Riferimento di volta in volta vigente, Telecom, trascorsi 12 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta apertura dello stadio di linea, non accetterà ulteriori ordinativi di attivazione del servizio WLR. Quanto sopra fatto salvo il caso di linee telefoniche attestate agli stadi di linea aperti all'accesso disaggregato sulle quali per ragioni tecniche non possono essere forniti i servizi di accesso disaggregato.
2. Nel caso di richieste di attivazione del servizio WLR per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, Telecom Italia configura l'operatore WLR in relazione alla richiesta sottoscritta dal cliente in data più recente, dandone apposita informativa all'operatore che vede rigettato il proprio ordine, ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 5. Telecom Italia è autorizzata a respingere, dandone apposita informativa, le richieste di WLR, sottoscritte dal cliente alla stessa data e per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori WLR diversi.
3. In caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite da Telecom Italia non risultino giustificate, quest'ultima è tenuta a corrispondere la penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo definita nell'Offerta di Riferimento vigente (all. Provisioning), a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.
4. Le causali di rigetto o di rimodulazione della data di consegna dell'ordinativo sono quelle contenute nell'elenco reso disponibile da Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta di riferimento vigente per il servizio WLR e i relativi servizi accessori. L'Offerta di Riferimento per il servizio WLR e i relativi servizi accessori riporta in maniera esaustiva le causali che possono portare al rigetto o alla rimodulazione della data di consegna dell'ordine.
- 5 Telecom Italia è autorizzata a respingere una richiesta di WLR nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco.

Articolo 10

Condizioni economiche e modalità di fatturazione

1. Alla data di stipula dell'Accordo le condizioni economiche relative alla fornitura del servizio WLR sono quelle riportate nell'Offerta di Riferimento di cui alla premessa b) del presente Accordo, fermo restando che le Parti concordano sin da ora che le predette condizioni economiche saranno

soggette ad adeguamento automatico in conformità all'Offerta di Riferimento di volta in volta vigente di cui alle premesse b) e c).

2. Le modalità di fatturazione e pagamento per il servizio WLR sono quelle descritte nel contratto di interconnessione di cui in premessa e). Resta inteso che Telecom Italia non effettua la tassazione e la fatturazione al cliente finale delle chiamate effettuate attraverso il servizio WLR.

3. Le condizioni economiche di cui al comma 1 saranno modificate in corrispondenza alle variazioni delle relative condizioni economiche applicate ai clienti Telecom Italia.

Articolo 11

FIDEJUSSIONE

1. A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto, l'Operatore si impegna a costituire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di firma del presente Contratto una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale a buona diffusione territoriale od internazionale capillarmente presente sul territorio nazionale, oppure, per importi fino a 500.000 Euro, da una primaria compagnia di assicurazione nazionale o internazionale scelta fra quelle indicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'Elenco delle Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

2. Tale garanzia viene calcolata sulla base dei parametri riportati al successivo punto 10 del presente articolo, ha validità di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovrà essere rinnovata allo scadere del primo anno e, quindi, allo scadere di ogni anno successivo, nonché per gli ulteriori periodi di durata del presente Contratto, nel caso di rinnovo tacito di quest'ultimo e sarà efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite; anche in caso di recesso o risoluzione per qualsiasi motivo o mancato rinnovo del medesimo, essa sarà efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite.

3. Telecom potrà richiedere all'Operatore la reintegrazione della garanzia prestata, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, sulla base dei parametri indicati al punto 10 del presente articolo.

4. La garanzia, il cui testo dovrà essere conforme a quanto riportato negli Annessi 1, 2, 3 e 4 e preventivamente approvato da Telecom Italia, dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fidejussore resti obbligato ex art. 1957 c.c., esimendo espressamente Telecom Italia, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di proporre istanza contro l'Operatore.

5. Il fidejussore, in deroga all'art. 1945 c.c., dovrà inoltre impegnarsi a versare l'importo garantito a semplice richiesta di Telecom Italia, senza riserva e condizione e senza esperire le eccezioni che spettano al debitore principale. Fino alla concorrenza della somma garantita dalla presente fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti dal presente Contratto.

6. Qualora l'Operatore abbia già fatto costituire una o più fidejussioni a favore di Telecom Italia in base ad altro/i separato/i accordo/i o contratto/i in essere tra le Parti, potrà essergli richiesto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, di costituire una nuova garanzia, sostitutiva ed integrativa della/e precedente/i, il cui testo, riportato negli Annessi 1, dovrà essere preventivamente approvato da Telecom Italia, sulla base dei parametri indicati al punto 10 del

presente articolo. Fino alla concorrenza della somma garantita da detta fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti da almeno uno degli accordi o contratti in essere tra le Parti.

7. Qualora l'Operatore non presenti la prima garanzia fidejussoria ovvero quella sostitutiva ed integrativa di cui al precedente capoverso entro 30 giorni dalla firma del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del presente Contratto, la fornitura del servizio WLR non sarà attivata/proseguita sino alla data di effettivo rilascio della garanzia fidejussoria o della citata integrazione.

8. Qualora l'Operatore non provveda ad integrare o rinnovare la garanzia fidejussoria precedentemente fornita secondo le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta di Telecom Italia nel caso di integrazione o entro 30 giorni dalla scadenza della sua validità nel caso di rinnovo, fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del presente Contratto, la fornitura del servizio WLR, sarà sospesa sino alla data di effettivo rinnovo..

9. In entrambi i casi, le Parti concordano che Telecom Italia non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale relativamente ai ritardi derivanti dalle predette sospensioni.

10. L'importo della fidejussione prestata a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Telecom Italia verrà calcolato sulla base di tre dodicesimi del fatturato annuo (anno solare) e comunque per un importo minimo pari a Euro xxxxxxxxxx La fideiussione andrà a garantire anche l'obbligazione risarcitoria per i danni da inadempimento delle obbligazioni, fatto salvo il maggior danno.

Articolo 12

Obblighi di Telecom Italia

1. Telecom Italia:

- a) svolge le attività sulla propria rete per l'attivazione o la disattivazione del servizio WLR sulla linea o sulle linee telefoniche;
- b) informa l'operatore WLR, con un congruo preavviso, dell'eventuale rimodulazione della data di attesa consegna del servizio WLR sulla linea o sulle linee telefoniche;
- c) in caso di richieste di attivazione o disattivazione del WLR non andate a buon fine oppure oggetto di rimodulazione della data di attesa consegna, informa l'operatore richiedente, contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute, circa le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione;
- d) in caso di passaggio, su richiesta, del cliente dai servizi di CPS al servizio WLR, comunica all'operatore precedentemente preselezionato per la fornitura del servizio CPS tale passaggio, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità competente. Tale comunicazione non è dovuta nel caso in cui il cliente chiede il passaggio dai servizi di CPS al servizio WLR con il medesimo operatore, ovvero quando l'operatore WLR coincide con l'operatore CPS;
- e) ove venga richiesta l'attivazione del Servizio WLR su una linea oggetto di un contratto per la prestazione " Bitstream naked", comunica all'operatore WLR l'esistenza di tale contratto e comunica all'operatore Bitstream naked l'attivazione del servizio WLR. Tali comunicazioni non sono dovute quando l'operatore WLR coincide con l'operatore " Bitstream naked".
- g) fornisce i mezzi necessari all'operatore WLR per applicare le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico in entrata sui clienti WLR dovute a eventuali morosità o reclami, nonché i mezzi necessari per ripristinare la linea e il suo normale funzionamento. La

relativa procedura è descritta nell'allegato Provisioning all'Offerta di Riferimento di cui alle premesse b) e c).

h) rende disponibile l'accesso alle informazioni preliminari necessarie all'operatore WLR per la fornitura (in attivazione o migrazione) di un gruppo di linee destinate a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito, dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore preesistente e che ha conferito all'operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza.

Articolo 13

Cessazione del servizio WLR sulle singole linee

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art.14, la cessazione del servizio WLR sulle singole linee sarà prevista nei seguenti casi:

- migrazione al servizio di accesso disaggregato;
- cessazione della linea;
- disattivazione per passaggio con altro operatore;
- disattivazione del servizio per rientro in Telecom Italia.

2. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste delle prestazioni WLR, il cliente finale ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione a Telecom Italia la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'Operatore WLR che si impegna fin d'ora a sostenere..

Articolo 14

Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo ha durata di 1 anno decorrente dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente per periodi di 1 anno salvo che una delle Parti comunichi all'altra espressa disdetta 30 gg. prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata A/R.

2. In caso di mancato rinnovo dell'Accordo e/o di mancato rinnovo dello stesso, le norme contenute nell'Accordo continueranno ad essere applicabili, (compresi gli obblighi economici di pagamento dei canoni per le linee WLR) anche dopo lo scioglimento dello stesso al solo scopo di consentire la gestione dei clienti WLR attivi dopo lo scioglimento del presente rapporto contrattuale in virtù del contratto stipulato tra l'Operatore WLR ed il cliente WLR fino alla scadenza dello stesso, che non potrà pertanto essere successivamente rinnovato.

3. Quanto descritto al comma 2 del presente articolo non troverà applicazione in caso di scioglimento dell'Accordo per risoluzione, secondo quanto descritto al successivo art. 16.

Articolo 15

Qualità

Telecom Italia garantisce all'Operatore per gli abbonati WLR una qualità del servizio telefonico non inferiore a quella offerta ai propri clienti compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

Articolo 16

Risoluzione dell'Accordo

1. Telecom Italia potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. qualora, trascorsi 30 giorni dalla relativa diffida ad adempiere, l'Operatore non adempia alle obbligazioni di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna Parte potrà risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. qualora:
 - l'altra Parte sia sottoposta a fallimento, concordato o ad altre procedure concorsuali;
 - l'altra Parte perda la sua qualità di operatore autorizzato all'esercizio delle comunicazioni elettroniche ai sensi del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259;
 - cessi l'efficacia del contratto di cui in premessa e).
3. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo la Parte non inadempiente avrà diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 17

Responsabilità

1. L'Operatore si impegna a tenere indenne Telecom Italia da qualunque pretesa di risarcimento avanzata dai clienti WLR e/o da qualsiasi terzo derivanti dall'erroneo o mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e/o dalla normativa vigente causato dall'Operatore o da propri dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali o anche solo di fatto. .
2. In particolare l'Operatore WLR si impegna a tenere indenne Telecom Italia da qualunque pretesa di risarcimento avanzata dai clienti WLR e/o da qualsiasi terzo nel caso in cui Telecom Italia provveda su richiesta dell Operatore WLR stesso a realizzare su una linea la disabilitazione temporanea o permanente del traffico entrante, e/o il successivo ripristino

Articolo 18

Punti di contatto

1. Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo dovrà essere inoltrata ai Punti di contatto delle Parti indicati di seguito, che rappresentano i referenti unici anche per l'evasione dell'ordine di attivazione WLR su linea non attiva.
2. I punti di contatto delle Parti preposti alla gestione delle comunicazioni tecniche ed operative in relazione all'applicazione del presente Contratto, ed i loro relativi aggiornamenti, sono riportati nel Portale Wholesale (www.wholesale-telecomitalia.it), nella sezione riservata all'Operatore.
3. Sarà cura di ciascuna Parte aggiornare tempestivamente l'altra Parte circa le eventuali variazioni dei Punti di contatto.
4. Le comunicazioni inviate a mezzo fax o e-mail si presumono ricevute dall'altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio: il rapporto trasmissione del fax è prova della spedizione e della data di invio.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Telecom Italia ed Operatore sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente Contratto.

2. Telecom Italia ed Operatore si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (ivi incluse le norme in materia di misure minime di sicurezza) limitandosi al perseguimento delle finalità di reciproca competenza così come derivanti dal presente Contratto.
3. Telecom Italia tratta con la massima riservatezza ed ai soli fini della prestazione richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono l'attivazione o la disattivazione della prestazione di WLR.
4. L'Operatore si impegna ad ottenere dal cliente WLR il consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità inerenti l'Accordo.
5. Telecom Italia ed Operatore si impegnano, per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e /o Autorità a seguito di eventuali contestazioni per presunte inosservanze al suddetto Codice o ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- 1) Telecom Italia e l'Operatore WLR forniscono su richiesta dell'Autorità Giudiziaria le prestazioni di giustizia di propria competenza.
- 2) le attività tecniche per le operazioni di intercettazioni telefoniche saranno effettuate esclusivamente da Telecom Italia attraverso la propria struttura operativa dedicata.
- 3) le richieste inerenti le anagrafiche clienti saranno evase direttamente dall'operatore WLR;
- 4) i tabulati di traffico storico potranno essere evasi sia dall'operatore WLR che da Telecom Italia.
- 5) Telecom Italia svolgerà le prestazioni di competenza a fronte di espressa diretta ricezione di decreto/autorizzazione da parte dell'A.G: pertanto Telecom Italia riceverà direttamente il decreto emesso dall'AG (a T.I. indirizzato) oppure riceverà dall'operatore WLR tempestiva copia del decreto a sua volta ricevuto dall'A.G, contenente inequivocabili autorizzazioni/indicazioni per l'esecuzione delle attività disposte, anche per altro-diverso Operatore.
- 6) Le Parti concordano di definire congiuntamente le procedure per lo scambio di informazioni utili/necessarie alle Autorità Giudiziarie o ai gestori dei servizi di emergenza e tutto quanto non previsto dal presente articolo.

Articolo 21

Legge Applicabile e Foro Competente

In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 259/03 le Parti dichiarano che per la risoluzione di ogni controversia relativa al presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 22

Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, le Parti convengono di prendere a riferimento quanto disciplinato dal contratto di cui alla premessa e).

Articolo 23
Elenco Allegati

- Annessi 1, 2, 3 e 4 Fidejussione

Roma, lì

Per Telecom Italia

.....

Per Operatore

.....